



FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Procedimento nr.

16/2013 R.G. Procura Federale Fibus

16/2013 R.G. Commissione Giustizia e Disciplina

La Commissione Giustizia e Disciplina, nel procedimento disciplinare contro

COGNOME - NOME	Tessera n.	Data tesseramento	Luogo - data di nascita - indirizzo	Nome e Indirizzo CSB
1. CACCIA DARIO	FB23A145	28/09/13		ANGOLO 50 Via Sciesa 34 Gallarate (Va)
2. ATTARDI NUNZIO	FB48A378	28/09/13		ROYAL V.le Belforte 178 Varese
3. PERUZZO CARLO	FB13A344	28/09/13		ANGOLO 50 Via Sciesa 34 Gallarate (Va)
4. TOSETTO MARCO	FB23A136	28/09/13		IL QUINTO BIRILLO Via Matteotti 438 CAVARIA CON PREMEZZO (VA)
5. SANVI' MICHELE	FB23A135	28/09/13		ANGOLO 50 Via Sciesa 34 Gallarate (Va)

6. PICININI RENATO	FB61A321	25/09/13		CARLINO- CHIASO (SVIZZERA)
7. ALESSANDRINI ANTONIO	FB13A037	28/09/13		ROYAL V.le Belforte 178 Varese
8. BOSCARDI FERRUCCIO	FB23A041	14/09/13		L'ATTICO (C.P. COMO) Via Liancourt, 37 OLGiate COMASCO
9. MANTELLO GIULIANO	FB13A283	29/09/13		CSB LIDIA C.so Italia 34 Busto Arsizio (VA)
10. MOIANI ALESSANDRO	FB13A311	28/09/13		CHALET Via Milano 2 - Ternate (VA)
11. DISCOLPA DANILO	FB42A491	28/09/13		ANGOLO 50 Via Sciesa 34 Gallarate (Va)
12. CRUCITTI RODOLFO	FB57A882	28/09/13		ROYAL V.le Belforte 178 Varese
13. RAVASI MAURIZIO	FB13A368	29/09/13		CSB LIDIA C.so Italia 34 Busto Arsizio (VA)
14. BENEDEUSI FRANCO	FB42A908	08/10/13		CSB ALE CLUB Via Crotto 26 Saltrio (VA)
15. LUBIAN OTTORINO	FB55A183	06/10/13		ARLECCHINO Via Cavour, 8 - 21010 Buguggia (VA)
16. SANFILIPPO DOMENICO	FB55A185	28/09/13		ROYAL V.le Belforte 178 Varese
17. ACCARDO BIAGIO	FB29A376	28/09/13		ANGOLO 50 Via Sciesa 34 Gallarate (Va)

18.SPINELLI GIUSEPPE (Presid. CSB ARLECCHINO)	FB42A878	06/10/13		ALECCHINO Via Cavour, 8 - 21020 BUGUGGIATE (VA)
19.MANTIERO MARCO	FB34A322	08/10/13		CSB ALE CLUB Via Crotto 26 Saltrio (VA)
20.LA PORTA SALVATORE	FB29A383	28/09/13		IL NUOVO SALOTTO 2 Via Giuseppe Frua 81 - Saronno (VA)

**21.l'Affiliato ASD CSB Arlecchino, in persona del suo presidente e legale rapp.te pro tempore, cod. Fibus F25B77, con sede legale in Buguggiate (VA).**

ha emesso la seguente

**DELIBERAZIONE**

*Per la violazione disciplinare in relazione all'art. 1 e 14 del vigente Reg. di Giustizia, poiché le manifestazioni sportive alle quali gli stessi tesserati hanno partecipato in qualità di atleti regolarmente tesserati Fibus non rientrano tra le manifestazioni sportive autorizzate dalla Fibus medesima e pertanto la partecipazione di atleti Fibus alle suddette gare, nonché la loro organizzazione, è contraria alle norme regolamentari attualmente vigenti, così come adottate dal Coni e recepite dalla Fibus, e rilevante ai sensi dell'art. 1 e art. 14 reg giustizia vigente.*

***Svolgimento del procedimento***

Il procedimento cautelare origina dalla partecipazione dei tesserati Fibus a manifestazioni sportive organizzate da altri enti, non autorizzati, né convenzionati con la Federazione.

In particolare: nelle date 28/29/30/31 ottobre 2013 si sono svolte presso l'asd Arlecchino di Buguggiate, affiliato Fibus, indicato come soggetto organizzatore, le selezioni regionali riservate alla cat 2 (disciplina sportiva della stecca), gare svolte sotto l'egida dell'ente di promozione sportiva ACSI. Alle predette gare hanno partecipato in qualità di atleti i tesserati Fibus indicati ai numeri 1,2,3,4,5,6,7,13,14,15,16,17,18,19,20 (dati desumibili dagli atti pubblicati sul sito internet [www.biliardoacsi.com](http://www.biliardoacsi.com)).

In data 4/11/2013, si sono svolte le selezioni regionali riservate alla cat 1 disciplina sportiva stecca presso l'asd Guglielmo Tell di Arcisate (ente non affiliato alla Fibus). Alla

predetta manifestazione sportiva, organizzata sotto l'egida dell'ente di promozione sportiva ACSI, hanno partecipato in qualità di atleti i tesserati Fibus indicati ai numeri 8,9,10,11,12 (dati desumibili dagli atti pubblicati sul sito internet [www.biliardoacsi.com](http://www.biliardoacsi.com)).

All'udienza del 17 aprile 2014 nessuno è comparso per gli incolpati, nonostante la regolarità delle notifiche.

Il P.F., ritenuta provata la responsabilità degli incolpati, ai sensi degli artt. 1, 14, 17, 23, 25 e 26 Reg. Giustizia in ordine ai fatti a loro ascritti ha chiesto l'applicazione della sanzione di mesi sei di sospensione da ogni attività Federale.

La Commissione, acquisita tutta la documentazione d'indagine ai fini della decisione, si è riservata.

### **Motivazione**

La condotta contestata ai tesserati riguarda l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive (non autorizzate dalla Federazione) svolte sotto l'egida dell'ente di promozione sportiva ACSI.

La Procura Federale ha sostenuto che tale attività, se svolta da parte di soggetti affiliati/tesserati alla FIBIS, risulta contraria alle norme regolamentari attualmente vigenti.

Nessuna giustificazione è stata fornita dagli incolpati.

La Commissione ritiene condivisibile l'assunto accusatorio, nei termini e con le precisazioni che seguono.

Già in sede cautelare, è stato osservato come il regolamento degli enti di promozione sportiva approvato dal Coni con deliberazione n. 1427 del 27.12.2010, richiamato espressamente dalle norme federali interne, specifica che solo attraverso lo strumento delle convenzioni – tra Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive o discipline sportive associate – è possibile regolamentare singole iniziative volte alla promozione sportiva.

Allo stesso modo risulta pacificamente che nessuna convenzione risulta attualmente stipulata tra la FIBIS e l'ACSI in tal senso.

L'orientamento di questa Commissione, già emerso in altri precedenti procedimenti disciplinari, è che, pur non essendo preclusa la partecipazione a qualsiasi evento di promozione sportiva "esterno" rispetto all'ambito federale, i tesserati e gli affiliati non possono contemporaneamente organizzare o gareggiare in competizioni "parallele" rispetto a quelle federali, pena lo svuotamento del vincolo sportivo con la Fibus.

La volontà di misurarsi in campionati o gare che esulano da quelle ufficialmente tenutesi sotto l'egida della Federazione (e che, pertanto, si pongono inevitabilmente in contrapposizione con essa) contrasta con il dovere di lealtà nei confronti della Federazione. Si stima equo il trattamento sanzionatorio richiesto dalla Procura Federale.

P.Q.M.


**la Commissione Giustizia e Disciplina,**

**-ritenuta sussistente la responsabilità dei tesserati in ordine all'inculpazione agli stessi ascritta dispone l'inibizione da ogni attività federale di tutti gli incolpati, sopra meglio generalizzati, per un periodo di mesi 6 (sei), periodo dal quale andrà detratto quello già sofferto per effetto della sospensione cautelare.**

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti e lo pubblichi sul sito internet della Federazione.

Bologna, 16 maggio 2014

Il Presidente ~~f.f.~~ della Commissione Giustizia e Disciplina  
Avv. Fausto Bruzzese



I consiglieri

Avv. Roberto Filicamo

Avv. Elisa Fabbri  
Elisa Fabbri